Civile Ord. Sez. 6 Num. 12489 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
Data pubblicazione: 21/05/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso 5188-2017 proposto da:

ROSSETTI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati ENRICO PELLEGRINI, ALBERTO MARIA DURANTE;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1842/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 22/09/2014;

3881/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/04/2018 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che Vittorio Rossetti propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Taranto. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di liquidazione per imposta di successione e INVIM, relativa ad una dichiarazione di successione del 1998;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il ricorrente assume la violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 Cost., 20 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c.: la mancata notifica dell'appello avrebbe determinato la nullità di tutti i successivi atti e contro la sottoscrizione presente nell'avviso di ricevimento (agli atti della controparte) il Rossetti ha dichiarato all'uopo di proporre querela di falso;

che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;

che il motivo è inammissibile;

che, per un verso, la CTR ha dato atto – nella parte narrativa della sentenza impugnata – della "rituale notificazione del gravame", mostrando così di aver esaminato i documenti prodotti dall'Agenzia e di averne verificato la ritualità;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

che, in particolare, l'avviso di ricevimento dell'atto di appello era stato prodotto dall'Ufficio, all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa;

che, per altro verso, la querela di falso è proponibile anche nel giudizio di cassazione, ma limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; essa, invece, non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, potendo l'eventuale falsità di essi, se definitivamente accertata nella sede giudiziaria competente, essere fatta valere come motivo di revocazione (Sez. 3, n. 8306 del 12/04/2011);

che, pertanto, il ricorso per cassazione risulta proposto abbondantemente oltre i termini fissati dall'art. 327 c.p.c. (Sez. 5, n. 9172 del 21/04/2011);

che va pertanto dato atto dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che a tale declaratoria segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente;

che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 1.800, oltre alle spese forfettarie in misura del 15%.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale